



RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

"INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA CONTINUA"

Eccellenze,
Onorevoli Consiglieri,

Negli ultimi decenni l'aumento della popolazione anziana e dei casi di non autosufficienza grave e di forte bisogno assistenziale che si è verificato un po' in tutto il mondo occidentale, ha richiesto alle istituzioni pubbliche di stabilire un nuovo approccio nei confronti del tema dell'attività assistenziale.

Il Regolamento adottato con delibera del Congresso di Stato n. 80 del 20 dicembre 2004 e successive modifiche, nell'ambito degli interventi a favore dei soggetti non autosufficienti che si avvalgono dell'assistenza privata continuativa di lavoratori migranti, ha in qualche modo cercato di dare risposte alle famiglie per reperire personale adibito a mansioni di assistenza continua, pur rilevando nel tempo l'inadeguatezza dello strumento soprattutto nei confronti di una professione, quella dell'assistente, che pur se non ancora destinataria delle attenzioni e dei meriti che le andrebbero riconosciute, comincia ad acquistare una sempre maggiore visibilità sociale.

L'importanza che sta assumendo questa nuova attività per la nostra società è direttamente legata all'aumento della popolazione anziana, non solo e soltanto in termini numerici, quanto dei casi di non autosufficienza che richiedono appunto un'assistenza di tipo continuativo. Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione prosegue inarrestabile da alcuni decenni e negli ultimi anni sta acquisendo connotati specifici nel nostro Paese modificando sensibilmente la struttura della popolazione. Si registra poi, ad acuire il problema, un disgregamento progressivo dei nuclei familiari (un tempo, allargati) e l'allontanamento temporaneo o definitivo all'estero da parte delle nostre generazioni più giovani.

Il numero dei lavoratori stranieri impiegati in lavori di assistenza, rispetto ai dati del 2003, ha presentato un incremento di circa 30 unità all'anno.

Se nel 2003 tali lavoratori erano circa in media 250 unità, la stima per l'anno 2016 prevede un totale di 470 lavoratori stranieri impiegati come assistenti anziani e disabili (art. 3, comma 1, lett. a) e c) del Decreto Delegato n. 175/2015).

Un robusto intervento si è ritenuto necessario da un lato per lo **snellimento delle pratiche burocratiche** per l'accesso al permesso di lavoro per le lavoratrici immigrate e dall'altro per l'emersione delle irregolarità e delle inadempienze contrattuali.

Il Congresso di Stato con delibera n. 13 del 19 novembre 2013 ha nominato un Gruppo Tecnico per la realizzazione delle norme finalizzate alla regolamentazione del



rapporto di lavoro per assistenti ad anziani e persone con disabilità non autosufficienti, a modifica del Regolamento adottato con delibera del Congresso di Stato n. 56 del 2 maggio 2005, nell'ambito degli interventi in favore dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza privata continua.

Il gruppo di lavoro ha proceduto a una disamina della situazione in essere, evidenziando con gli uffici preposti le criticità organizzative da superare in favore dell'utenza, e ha rilevato la necessità di una norma che disciplini il lavoro domestico nonché una delega per la regolamentazione del rapporto di lavoro per assistenza continua, autorizzato per lavoratori migranti o stranieri.

Attraverso la collaborazione degli uffici competenti in materia è stato individuato un percorso "semplificato" e modalità operative snelle al fine di garantire un servizio più efficace sia nella fase di avvio della pratica di assunzione sia nella gestione dei rinnovi dei permessi di lavoro, individuando nel Servizio Territoriale Domiciliare (brev. definito STD), il servizio più idoneo anche per offrire tutte le informazioni in materia. In questo senso è stato istituito lo "sportello assistenza" quale riferimento per l'utenza e per le lavoratrici.

Il gruppo ha predisposto oltre a tutta la modulistica necessaria anche un documento sintetico denominato "*Documentazione necessaria e procedura per l'assunzione di lavoratore straniero per assistenza domiciliare continua ad anziani e disabili non autosufficienti*", che esplicita in modo chiaro il percorso e le modalità per l'assunzione. La semplificazione non ha comunque potuto evitare alcuni passaggi fondamentali previsti dalle norme vigenti in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica, quali presentarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri che ha ora anche il compito di consegnare la modulistica necessaria per l'avvio della domanda di assunzione, e presso il Tribunale unico per la relativa certificazione, così come è inevitabile assolvere alle formalità previste per gli accertamenti sanitari.

Il STD sarà poi il punto di riferimento per l'utente per l'avvio e il completamento della pratica, assolvendo anche il compito di prenotare direttamente la visita di idoneità e gli accertamenti strumentali. Sarà lo stesso STD che, una volta completa, invierà la pratica all'Ufficio del Lavoro per l'autorizzazione necessaria.

Non è quindi più necessario rivolgersi all'Ufficio del Lavoro. Anche il nulla osta lavorativo, infatti, viene trasmesso direttamente dall'ufficio al datore di lavoro e al lavoratore.

Tutti i moduli e i documenti saranno fruibili on-line sul sito dell'Ufficio del Lavoro e sul sito che verrà predisposto dal STD.

Di rilevante novità la predisposizione del Sito del STD in collegamento con l'Ufficio del Lavoro che garantirà l'accesso:

- alla procedura on-line per "*l'elaborazione del cedolino paga e l'addebito in conto automatico*", definita dall'Ufficio Contributi ISS;
- al FAC-simile del "*Contratto di Lavoro individuale*", rivisto a seguito degli incontri con le Organizzazioni Sindacali;
- alla Lista di disponibilità, attraverso la quale è possibile individuare i lavoratori in cerca di occupazione che hanno già svolto l'attività di assistenza in territorio.

E' stato, inoltre, concordato con il Dipartimento Esteri e l'Ufficio Stranieri la predisposizione di un modulo denominato "*Disposizioni per l'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino*" che gli interessati dovranno sottoscrivere.



E' infine emerso che se da una parte il ricorso ad assistenza continua appariva in qualche caso improprio, dall'altra nella valutazione del livello di non autosufficienza non si teneva conto degli elementi di "solitudine"; in questo senso è stata strutturata una certificazione, in forma sperimentale, in cui si è individuata una scala che misura la percezione della solitudine in soggetti con lievi non autosufficienze attraverso un'attenta valutazione dei servizi sociali e dei servizi sanitari, con l'obiettivo di autorizzare l'assistenza continua su richiesta dell'anziano (articolo 8).

Il gruppo ha altresì preso atto delle segnalazioni, anche evidenziate dalle organizzazioni sindacali, su aspetti legati al lavoro irregolare e all'eccessivo turn-over di lavoratori migranti e stranieri in territorio. In particolare è stata rilevata la criticità relativa agli operatori che prestano l'assistenza privata all'interno della struttura ospedaliera. Con l'articolo 20 del presente decreto delegato si chiarisce chi può svolgere tale attività di assistenza e demanda al Comitato Esecutivo dell'ISS la regolamentazione dell'assistenza privata integrata non sanitaria (APINS).

Il presente decreto delegato (ai sensi dell'articolo 27 della Legge 3 novembre 2015 n. 160), preso atto:

- delle norme in materia di ingresso e permanenza in territorio di lavoratori migranti e stranieri, nonché delle modifiche e integrazioni recentemente apportate;
- della necessità di limitare il turn-over dei lavoratori stranieri in Repubblica;
- della necessità di rendere chiari e facilmente fruibili i percorsi per l'avvio del rapporto di lavoro per l'assunzione di lavoratore straniero e conseguente concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

disciplina, quindi, il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato del lavoratore migrante o straniero.

In particolare il decreto prevede:

- l'istituzione del Registro Assistenza presso l'Ufficio del Lavoro che contiene i dati di coloro che svolgono tale tipologia di attività in territorio e la Lista di disponibilità con i dati dei lavoratori che hanno già avuto un rapporto di lavoro e che cercano occupazione presso un'altra famiglia;
- l'indicazione per il datore di lavoro affinché in fase di avvio di una nuova assunzione si faccia riferimento alla Lista di disponibilità, garantendo in ogni caso la possibilità di attivare domanda per un lavoratore che non ha mai lavorato in Repubblica qualora non risultino disponibilità adeguate o qualora i lavoratori iscritti non abbiano superato il periodo di prova;
- il vincolo all'esito della certificazione di idoneità psico-fisica e delle verifiche in capo alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per l'assunzione del lavoratore;
- l'obbligo formativo, che si ritiene assolto anche attraverso l'attività formativa domiciliare garantita dal STD, con la finalità di aumentare i livelli di qualità e di protezione dell'anziano e/o della persona disabile;
- i limiti di età; non può essere richiesto permesso di lavoro per minore di età, o per lavoratore di età superiore ad anni 65 qualora si tratti di primo avvio o di trasferimento ad altro assistito. Il permesso di lavoro può essere rinnovato al lavoratore sino al compimento del sessantottesimo anno esclusivamente presso lo stesso assistito, fatta naturalmente salva l'idoneità psico-fisica;

3



- la revoca del permesso di lavoro qualora si modifichino le condizioni o qualora emergano difformità a seguito delle verifiche o in caso di inidoneità certificata;
- il libero recesso del rapporto di lavoro di ciascuna delle parti, salvo l'obbligo del preavviso sia nel caso di licenziamento che di dimissioni;
- le sanzioni in caso di dimissioni con mancato preavviso e quelle in caso di licenziamento, per causa non imputabile al lavoratore;
- l'autorizzazione, fermo restando una dichiarazione da cui si evinca che la famiglia è in grado di garantire parzialmente l'assistenza, all'assunzione a tempo parziale per coprire l'assistenza di due nuclei familiari che, in accordo, stabiliscono il domicilio del lavoratore e le modalità di completamento dell'orario. In questo caso, si prevede che entrambi i datori di lavoro assolvano all'obbligo contributivo previsto per il lavoratore assunto a tempo pieno per un importo pari al 50%;
- la deroga, a seguito controllo da parte dell'ufficio stranieri, all'obbligo di residenza nel caso in cui presso il domicilio dell'assistito non vi sia spazio adeguato per ospitare il lavoratore;
- i termini per l'assistenza in ospedale e la relativa regolamentazione, nonché la segnalazione al STD e all'Ufficio del lavoro di eventuali verbali di contestazione da parte dell'organo di vigilanza dell'ISS per il lavoro irregolare, oltre che alla Gendarmeria per quanto di competenza;
- la possibilità di iscrizione al registro del lavoro occasionale ed accessorio in linea con la Legge 19 settembre 2014 n.147 e successivo decreto applicativo, nei tre mesi in cui lo straniero può permanere in territorio in cerca di nuova occupazione ai sensi delle norme vigenti in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica;
- le modalità per i versamenti contributivi, garantendo lo stesso trattamento anche in presenza di deroga all'obbligo di residenza;
- le indicazioni per responsabilizzare il datore di lavoro e il lavoratore, qualora mutino le condizioni fondanti la necessità di assistenza per il datore di lavoro o vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti necessari per la valida assunzione;
- il monitoraggio dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e delle dinamiche occupazionali, sulla base delle norme vigenti e dei limiti numerici stabiliti dal decreto delegato emesso annualmente ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche;
- la traduzione del decreto delegato e delle "Disposizioni per l'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino" nelle principali lingue di Paesi di provenienza dei lavoratori interessati e comunque in lingua inglese e ucraina, anche quale risposta alla raccomandazione del "GRETA 2014".

Preme inoltre rimarcare l'attenzione posta in sede di redazione del decreto delegato per il diritto dei lavoratori migranti ad essere pienamente informati su regole e limiti della normativa a tutela del lavoro, così come previsto dalla "Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti", ovvero di essere portati a conoscenza di tutte le condizioni concernenti il loro soggiorno e l'attività lavorativa, gratuitamente e, nella misura del possibile, in una lingua che essi comprendono [vedi anche lettera d), comma 2, dell'articolo 3].

A conclusione di questa relazione il Segretario di Stato per il Lavoro e il Segretario di Stato per la Sanità rilevano come il fenomeno delle c.d. "badanti" stia acquistando



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO

sempre più visibilità sociale anche nel nostro Paese e come il decreto delegato in oggetto vada a ridefinire attraverso un provvedimento legislativo le tutele per un'attività caratterizzata da una grande precarietà e incertezza.

Nel voler contribuire ad assicurare un sostegno alle famiglie con anziani e persone con disabilità al loro interno, favorendo la permanenza dei soggetti più deboli nel proprio nucleo familiare e contesto sociale, il presente provvedimento, anche grazie alla recente modifica di legge sull'immigrazione, ha posto le basi per una più adeguata regolamentazione del rapporto di lavoro.

Si confida pertanto che il Consiglio Grande e Generale voglia favorevolmente accogliere il presente decreto delegato.

Il Segretario di Stato
Francesco Mussoni



Il Segretario di Stato
Iro Belluzzi



San Marino 8 gennaio 2016/1715 d.F.R.